DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2126 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2020

che stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo 2021-2030 a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 ([1]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di stabilire le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo 2021-2030 nei settori che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842, i calcoli pertinenti devono basarsi sui dati più accurati disponibili. Pertanto le emissioni totali di gas a effetto serra che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842 e che gli Stati membri hanno presentato alla Commissione a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) nel 2020 sono stabilite a seguito di una revisione completa. Tale revisione è stata effettuata dalla Commissione, assistita dall'Agenzia europea dell'ambiente, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013 e fornisce i dati riveduti sulle emissioni di gas a effetto serra per gli anni 2005 e 2016-2018 a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842.

(2) Dati accurati quanto quelli riveduti dell'inventario sono necessari per le emissioni di gas a effetto serra degli impianti fissi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]), che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione («EU ETS») corrispondente al registro dell'Unione delle emissioni verificate di tali impianti (in seguito denominato «registro»). Nella misura in cui le emissioni dell'EU ETS nel registro per il 2005 non corrispondono all'attuale ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE o del regolamento (UE) 2018/842, per fornire dati complementari sulle emissioni sono utilizzate le pertinenti decisioni della Commissione ([4]) adottate a norma della direttiva 2003/87/CE o della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]), nonché i piani nazionali di assegnazione e la corrispondenza ufficiale tra la Commissione e i rispettivi Stati membri.

([1]) GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26.

([2]) Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

([3]) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

([4]) Decisione 2013/162/UE della Commissione, del 26 marzo 2013, che determina le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 28.3.2013, pag. 106); decisione di esecuzione 2013/634/UE della Commissione, del 31 ottobre 2013, sugli adeguamenti delle assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 292 dell'1.11.2013, pag. 19); decisione (UE) 2017/1471 della Commissione, del 10 agosto 2017, che modifica la decisione 2013/162/UE al fine di rivedere le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2017 al 2020 (GU L 209 del 12.8.2017, pag. 53).

([5]) Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

(3) Al fine di assicurare la coerenza tra le assegnazioni annuali di emissioni stabilite e le emissioni di gas a effetto serra comunicate per ciascun anno del periodo compreso tra il 2021 e il 2030, le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri devono essere calcolate in CO_2 equivalente applicando gli stessi valori usati per i potenziali di riscaldamento globale, ossia i valori stabiliti nella 5ª relazione di valutazione del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico ed elencati nell'allegato del regolamento delegato (UE) 2020/1044 della Commissione ([6]).

(4) Per calcolare l'assegnazione annuale di emissioni per ciascuno Stato membro per il 2030 conformemente alle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra nel 2030 rispetto ai livelli del 2005 di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2018/842, si applica una metodologia in cinque fasi.

(5) Anzitutto viene determinato il valore delle emissioni di gas a effetto serra del 2005. La quantità di emissioni di gas a effetto serra degli impianti fissi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che esistevano nel 2005 è sottratta dal totale delle emissioni di gas a effetto serra rivedute per il 2005. Per gli Stati membri che hanno aderito al sistema EU ETS dopo il 2005 si applica la quantità di emissioni del 2005 determinata dalla decisione 2013/162/UE. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE nel 2013 si traduce nel calcolo del valore equivalente per il 2005 del corrispondente adeguamento dell'assegnazione annuale di emissioni per il 2020 conformemente alla decisione n. 406/2009/CE secondo quanto previsto nella decisione di esecuzione 2013/634/UE. Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/842, il calcolo tiene conto anche delle modifiche degli impianti contemplati tra il 2005 e il 2012 secondo quanto previsto nella decisione (UE) 2017/1471.

(6) Secondariamente, l'assegnazione annuale di emissioni per ciascuno Stato membro per il 2030 è calcolata applicando la percentuale di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2018/842 al valore delle emissioni calcolato per il 2005.

(7) In terzo luogo, la quantità media di emissioni di gas a effetto serra che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842 negli anni 2016, 2017 e 2018 di ciascuno Stato membro di ciascuno Stato membro è calcolata sottraendo la quantità media di emissioni riesaminate di gas a effetto serra degli impianti fissi nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE negli anni 2016, 2017 e 2018 nello Stato membro interessato e le emissioni di CO_2 del trasporto aereo interno dalla media delle emissioni totali di gas a effetto serra riesaminate per gli anni 2016, 2017 e 2018.

(8) In quarto luogo, sono calcolate le assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro per gli anni dal 2021 al 2029. Queste sono stabilite sulla base di una traiettoria lineare che inizia con un livello pari alla media delle emissioni di gas serra degli anni 2016, 2017 e 2018 a cinque dodicesimi del periodo intercorrente fra il 2019 e il 2020, e termina con la sua assegnazione annuale di emissioni per il 2030. Per la Grecia, la Croazia e l'Ungheria la traiettoria lineare inizia nel 2020, dato che comporta un'assegnazione inferiore per tali Stati membri.

(9) Infine, i valori risultanti dalle assegnazioni annuali di emissioni vengono adeguati. Le quote EU ETS relative alle emissioni di gas a effetto serra prodotte da impianti fissi esclusi dall'EU ETS a norma dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE, notificate dagli Stati membri alla Commissione a norma di tale articolo, nella misura in cui sono escluse dal tetto massimo di emissioni dell'Unione a norma di tale direttiva dal 2021 in poi, rientrano di conseguenza nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842. Successivamente, i quantitativi dedotti dal tetto massimo sono sommati alle assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri interessati per il periodo 2021-2030. L'ammontare dell'adeguamento specificato nell'allegato IV del regolamento (UE) 2018/842 è aggiunto all'assegnazione annuale di emissioni per il 2021 per ciascuno Stato membro elencato in tale allegato.

(10) Le quantità massime totali per alcuni Stati membri a seguito della riduzione delle quote EU ETS che possono essere prese in considerazione ai fini della conformità di uno Stato membro tra il 2021 e il 2030 a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/842 sono determinate applicando le percentuali comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, di detto regolamento ai valori delle emissioni di gas a effetto serra calcolati per il 2005.

(11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

([6]) Regolamento delegato (UE) 2020/1044 della Commissione, dell'8 maggio 2020, che integra il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i valori del potenziale di riscaldamento globale e le linee guida per gli inventari e per quanto riguarda il sistema di inventario dell'Unione e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 666/2014 della Commissione (GU L 230 del 17.7.2020, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I valori relativi alle emissioni di gas a effetto serra del 2005 per ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842 si applicano come indicato nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L'assegnazione annuale di emissioni per ciascuno Stato membro per ogni anno del periodo dal 2021 al 2030 a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842, adeguata conformemente all'articolo 10 di detto regolamento, si applica come indicato nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Le quantità totali a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/842 di cui si può tenere conto ai fini della conformità di uno Stato membro a norma dell'articolo 9 di detto regolamento si applicano come indicato nell'allegato III della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Valori relativi alle emissioni di gas a effetto serra del 2005 per ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842

Stato membro	Valore per le emissioni di gas a effetto serra del 2005 in tonnellate di CO_2 equivalente
Belgio	81 605 589
Bulgaria	22 326 386
Cechia	64 965 295
Danimarca	40 368 089
Germania	484 694 619
Estonia	6 196 136
Irlanda	47 687 589
Grecia	62 985 180
Spagna	241 979 192
Francia	401 113 722
Croazia	18 056 312
Italia	343 101 747
Cipro	4 266 823
Lettonia	8 597 807
Lituania	13 062 124
Lussemburgo	10 116 187
Ungheria	47 826 909
Malta	1 020 601
Paesi Bassi	128 112 158
Austria	56 991 984
Polonia	192 472 253
Portogallo	48 635 827
Romania	78 235 752
Slovenia	11 826 308
Slovacchia	23 137 112
Finlandia	34 439 858
Svezia	43 228 505

ALLEGATO II

Assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro per ogni anno del periodo dal 2021 al 2030 a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842, adeguate conformemente all'articolo 10 del predetto regolamento

Stato membro	Valore adeguato dell'assegnazione annuale di emissioni in tonnellate di CO_2 equivalente									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Belgio	71 141 629	69 130 741	67 119 852	65 108 964	63 098 075	61 087 187	59 076 298	57 065 410	55 054 522	53 043 633
Bulgaria	27 116 956	25 159 860	24 805 676	24 451 491	24 097 307	23 743 123	23 388 939	23 034 755	22 680 571	22 326 386
Cechia	65 984 531	60 913 974	60 283 497	59 653 019	59 022 541	58 392 064	57 761 586	57 131 109	56 500 631	55 870 153
Danimarca	32 127 535	31 293 868	30 460 202	29 626 535	28 792 868	27 959 201	27 125 535	26 291 868	25 458 201	24 624 534
Germania	427 306 142	413 224 443	399 142 745	385 061 046	370 979 348	356 897 650	342 815 951	328 734 253	314 652 554	300 570 856
Estonia	6 223 937	6 001 620	5 925 247	5 848 875	5 772 502	5 696 129	5 619 756	5 543 384	5 467 011	5 390 638
Irlanda	43 479 402	42 357 392	41 235 382	40 113 372	38 991 362	37 869 352	36 747 342	35 625 332	34 503 322	33 381 312
Grecia	46 227 407	46 969 645	47 711 883	48 454 122	49 196 360	49 938 598	50 680 836	51 423 075	52 165 313	52 907 551
Spagna	200 997 922	198 671 005	196 344 088	194 017 170	191 690 253	189 363 335	187 036 418	184 709 500	182 382 583	180 055 665
Francia	335 726 735	326 506 522	317 286 309	308 066 096	298 845 883	289 625 670	280 405 456	271 185 243	261 965 030	252 744 817
Croazia	17 661 355	16 544 497	16 576 348	16 608 198	16 640 049	16 671 899	16 703 749	16 735 600	16 767 450	16 799 301
Italia	273 503 734	268 765 611	264 027 488	259 289 365	254 551 242	249 813 118	245 074 995	240 336 872	235 598 749	230 860 626
Cipro	4 072 960	3 980 718	3 888 477	3 796 235	3 703 993	3 611 752	3 519 510	3 427 269	3 335 027	3 242 785
Lettonia	10 649 507	8 854 834	8 758 222	8 661 610	8 564 998	8 468 386	8 371 774	8 275 162	8 178 551	8 081 939
Lituania	16 112 304	13 717 534	13 488 659	13 259 784	13 030 909	12 802 033	12 573 158	12 344 283	12 115 408	11 886 533
Lussemburgo	8 406 740	8 147 070	7 887 400	7 627 731	7 368 061	7 108 391	6 848 721	6 589 052	6 329 382	6 069 712
Ungheria	49 906 277	43 342 400	43 484 478	43 626 556	43 768 634	43 910 712	44 052 791	44 194 869	44 336 947	44 479 025
Malta	2 065 044	1 239 449	1 187 854	1 136 258	1 084 663	1 033 068	981 473	929 878	878 282	826 687
Paesi Bassi	98 513 233	96 677 516	94 841 800	93 006 083	91 170 366	89 334 649	87 498 932	85 663 215	83 827 498	81 991 781
Austria	48 768 448	47 402 495	46 036 542	44 670 589	43 304 636	41 938 683	40 572 729	39 206 776	37 840 823	36 474 870
Polonia	215 005 372	204 376 828	201 204 624	198 032 420	194 860 216	191 688 012	188 515 807	185 343 603	182 171 399	178 999 195
Portogallo	42 526 461	40 821 093	40 770 978	40 720 863	40 670 748	40 620 633	40 570 518	40 520 403	40 470 288	40 420 173

Romania	87 878 093	76 914 871	76 884 391	76 853 912	76 823 433	76 792 954	76 762 474	76 731 995	76 701 516	76 671 037
Slovenia	11 403 194	11 107 762	10 991 138	10 874 515	10 757 891	10 641 268	10 524 644	10 408 021	10 291 397	10 174 774
Slovacchia	23 410 477	21 151 422	21 052 577	20 953 731	20 854 886	20 756 040	20 657 195	20 558 350	20 459 504	20 360 659
Finlandia	28 840 335	27 970 110	27 099 886	26 229 661	25 359 436	24 489 212	23 618 987	22 748 762	21 878 538	21 008 313
Svezia	31 331 358	30 731 996	30 132 635	29 533 273	28 933 911	28 334 550	27 735 188	27 135 826	26 536 464	25 937 103

ALLEGATO III

Quantità totali a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/842 di cui si può tenere conto ai fini della conformità di uno Stato membro a norma dell'articolo 9 del predetto regolamento

Stato membro	Quantità totale in tonnellate di CO_2 equivalente
Belgio	15 423 456
Danimarca	8 073 618
Irlanda	19 075 035
Lussemburgo	4 046 475
Malta	204 120
Austria	11 398 397
Finlandia	6 887 972